

## STATUTO

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ANTROPOLOGIA E DI ETNOLOGIA.

ART. 1.° È costituita in Firenze una Società scientifica che assume il nome di *Società Italiana di Antropologia e di Etnologia*.

ART. 2.° Lo scopo della medesima consiste principalmente nello studiare i popoli italiani, antichi e moderni.

ART. 3.° I mezzi coi quali intende al proprio scopo sono:

- a) la pubblicazione di un giornale;
- b) riunioni sociali mensili dal novembre al giugno;
- c) promuovere ed incoraggiare le ricerche e le pubblicazioni di antropologia e di etnologia in generale e quelle più specialmente che riguardano i popoli italiani.

ART. 4.° Fa parte della Società chiunque sulla presentazione di due Soci è accettato dall'adunanza sociale ordinaria sottoponendosi a pagare L. 20 annue anticipate, le quali gli danno diritto di intervenire alle adunanze sociali, consultare la Biblioteca e l'Archivio ed a ricevere gratuitamente il giornale pubblicato dalla Società. È Socio a vita chi anticipa l'ammontare di un decennio.

ART. 5.° Il Socio il quale prima del mese di novembre non dichiara per iscritto di ritirarsi dalla Società s'intende confermato per l'anno seguente.

ART. 6.° Perde ogni diritto di Socio quegli che ritarda di un anno il pagamento della quota. Non sarà spedito il giornale se non a quei Soci che saranno in giorno coi pagamenti.

ART. 7.° La gestione degli affari sociali è affidata a un Consiglio di Direzione composto di un Presidente, quattro Vice-presidenti, dei quali due non residenti; nove Consiglieri, due Segretari.

ART. 8.° Il Consiglio di Direzione sta in carica due anni, e la rielezione ha luogo nell'adunanza di gennaio.

ART. 9.° Il presidente è eletto tra i vice-presidenti, i vice-presidenti tra i consiglieri, i consiglieri possono essere riconfermati o eletti tra i Soci; altrettanto è per i segretari. I Soci assenti voteranno per scheda suggellata.

ART. 10.° Nell'adunanza di gennaio saranno pure nominati due Soci per la revisione de' conti dell'anno decorso e del preventivo dell'anno in corso, e saranno nominati fuori dal Consiglio di Direzione. Essi presenteranno il loro lavoro nel mese di febbraio, dopo di che cessa il loro mandato.

ART. 11.° Nell'adunanza di febbraio saranno presentati i bilanci attivi e passivi dell'esercizio dell'anno precedente.

ART. 12.° Il Presidente dirige la discussione, ed eseguisce le deliberazioni del Consiglio di Direzione e della Società. Stabilisce la divisione dei lavori d'ufficio tra se ed i Segretari.

ART. 13.° Spetta al Presidente la firma dei diplomi di nomina dei Soci. In caso di assenza i Vice-presidenti suppliscono a turno.

ART. 14.° Spetta al Consiglio di nominare un Cassiere il quale verrà scelto tra i Soci oppure al di fuori, a seconda delle circostanze.

ART. 15.° Occorrendo di valersi dell'opera di commessi, o di altre persone permanentemente agli stipendi della Società, spetta ad essa di approvare la carica, e quanto alla persona la sceglie il Consiglio.

ART. 16.° Se l'opera retribuita di uno o di più individui dovesse abbisognare in modo del tutto temporario, spetta al Consiglio di deliberare per la opportunità di provvedimenti da prendersi volta per volta.

ART. 17.° In caso di scioglimento della Società saranno convocati straordinariamente i Soci per deliberare sull'impiego dei fondi sociali.

ART. 18.° La esazione delle quote dei Soci sarà fatta per cura di un esattore o dal Cassiere stesso, il quale renderà fruttifere le somme presso di lui esistenti, secondo le norme che saranno indicate dal Consiglio di Direzione.

ART. 19.° Le modificazioni e le aggiunte al presente Statuto saranno discusse prima e deliberate dal Consiglio Direttivo, quindi presentate all'adunanza dei Soci straordinariamente convocati.

